

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA DI ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE AD ACCESSO CONTROLLATO IN AREE DI PREGIO NEL CENTRO STORICO E FORNITURA DI CONTENITORI INTELLIGENTI AD ACCESSO CONTROLLATO NELLA ZONA GIALLA E ZONA VERDE DEL COMUNE DI PADOVA.

TENDER T26_17028 RDO R26_18716

RISPOSTE AI QUESITI DEL 16/09/2026

Q1 Si chiede di confermare che, per i contenitori realizzati in acciaio, le prescrizioni relative alle percentuali minime di materiale riciclato previste dal punto 2.1 del paragrafo 4.1.1 del D.M. 7 aprile 2025 non trovino applicazione, essendo le stesse espressamente riferite alle vasche e ai coperchi dei contenitori in plastica prodotti mediante stampaggio a iniezione o stampaggio rotazionale.

R1 Si conferma che sui contenitori realizzati in acciaio non è prevista l'applicazione dei CAM. Si conferma però che l'utilizzo di materiale riciclato per i contenitori di qualunque materiale verrà premiato, come previsto dallo scoring model.

Q2.a Con riferimento al requisito relativo all'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti/ordini analoghi per complessivi € 4.868.487,00, articolato nei distinti importi di € 948.987,00 per isole interrate, € 3.595.500,00 per campane bilaterali ed € 324.000,00 per mascherature/cassette, si chiede di confermare che, in applicazione dell'art. 100, commi 2 e 11, del D.Lgs. 36/2023, la nozione di "contratti analoghi" debba essere intesa secondo un criterio di analogia funzionale e tecnologica e non di identità della specifica tipologia di prodotto. Si chiede pertanto di confermare che possano essere utilmente computate, ai fini del requisito, forniture pregresse aventi ad oggetto cassonetti intelligenti e/o sistemi di raccolta intelligente dei rifiuti dotati di sistemi di identificazione dell'utenza, controllo degli accessi e relativa componente tecnologica, anche qualora aventi caratteristiche dimensionali o costruttive differenti rispetto alle specifiche tipologie poste a base della presente procedura.

Q2.b Si chiede di chiarire se l'importo complessivo di € 4.868.487,00 possa essere raggiunto cumulativamente attraverso le predette forniture analoghe, senza necessità di conseguire separatamente ciascuno dei tre importi indicati nella tabella.

Q2.c In subordine, considerato che i predetti importi risultano corrispondere al 150% del valore posto a base di gara per ciascuna relativa tipologia di fornitura, si chiede di valutare la rimodulazione delle singole soglie, alla luce dei principi di proporzionalità, attinenza all'oggetto dell'appalto e massima partecipazione di cui al D.Lgs. 36/2023, al fine di evitare che il requisito dei "contratti analoghi" si traduca, in concreto, nella necessità di dimostrare pregresse forniture sostanzialmente coincidenti con ciascuna specifica tipologia di asset oggetto dell'affidamento.

R2.a Il bando definisce i "contratti analoghi" come contratti aventi ad oggetto "la fornitura di cassonetti intelligenti, sistemi di raccolta intelligente dei rifiuti e isole ecologiche interrate", definizione già più ampia rispetto alle specifiche tipologie di asset (isole interrate, campane bilaterali, mascherature), in quanto ricomprende la categoria merceologica dei sistemi intelligenti di raccolta rifiuti nel suo complesso. Si conferma pertanto che forniture di cassonetti intelligenti e sistemi di raccolta intelligente dotati di sistemi di identificazione dell'utenza e controllo degli accessi sono riconducibili alla nozione di "contratti analoghi" prevista dal bando, a prescindere dalle caratteristiche dimensionali o

costruttive specifiche, purché afferenti al medesimo settore imprenditoriale/tecnologico (raccolta differenziata intelligente con accesso controllato). Non sono valorizzabili forniture prive del requisito tecnologico dell'accesso controllato, che costituisce il tratto qualificante dell'oggetto dell'appalto.

R2.b Posto che l'articolazione per tipologia risponde all'esigenza di verificare l'esperienza specifica del fornitore con ciascuna delle tre famiglie di prodotti oggetto dell'appalto, caratterizzate da differenti sfide tecniche e logistiche con la ratio, conforme al principio del risultato, di garantire che l'operatore economico abbia effettivamente maturato competenze applicabili alle diverse componenti della fornitura, e non solo a una di esse, si conferma che le soglie sono articolate per categoria di prodotto e devono essere soddisfatte distintamente per ciascuna tipologia (isole interrate, campane bilaterali, mascherature/cassette) e che pertanto non è ammessa compensazione tra le voci.

R2.c Le soglie sono proporzionate all'oggetto dell'appalto e all'arco temporale decennale di riferimento. Non sussistono profili di manifesta irragionevolezza o sproporzione che richiedano una revisione della lex specialis.

Resta comunque salva, ove compatibile con la disciplina di gara, la facoltà di ricorrere agli strumenti previsti dal d.lgs. n. 36/2023

Q3 Con riferimento all'Allegato 2, §§ 2.1 e 2.2, si chiede conferma che la prescrizione del corpo metallico possa essere soddisfatta anche mediante ****cassonetti con corpo in HDPE, aventi prestazioni equivalenti documentate****, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023.

L'HDPE rappresenta una soluzione coerente con le finalità di durabilità, resistenza agli agenti aggressivi e recuperabilità a fine vita perseguite dalla fornitura. Il suo impiego con contenuto di riciclato certificato è inoltre coerente con i ****CAM del D.M. 7 aprile 2025****, richiamati dall'art. 34 del CSA, che contemplano espressamente i contenitori stradali in plastica.

L'equivalenza della soluzione verrebbe comprovata mediante documentazione tecnica e prove relative a resistenza meccanica, agenti atmosferici, raggi UV, tenuta e sicurezza, garantendo tutte le ulteriori prescrizioni di gara, comprese le percentuali di riciclato, le dimensioni e la compatibilità con i mezzi e i sistemi elettronici AcegasApsAmga.

Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità dell'HDPE alle condizioni sopra indicate, consentendo di soddisfare le prestazioni richieste attraverso una soluzione costruttiva alternativa, coerente con gli obiettivi ambientali dell'affidamento.

R3. Si conferma che, come previsto dall'Allegato 2 il corpo dei contenitori da 1.750 e 3.750 litri deve essere realizzato in materiale metallico.

Tale prescrizione costituisce una caratteristica tecnica essenziale della fornitura posta a base di gara ed è frutto di una specifica valutazione tecnica compiuta dalla Stazione Appaltante in relazione alle proprie esigenze operative, manutentive e gestionali; concorre quindi a definirne le caratteristiche costruttive richieste.

Per tale ragione, nel caso di specie, non è ritenuta ammissibile la sostituzione del materiale prescritto con un diverso materiale costruttivo sulla base del principio di equivalenza, in quanto ciò comporterebbe la modifica di una specifica tecnica espressamente prevista dalla documentazione di gara e integrante l'oggetto stesso della fornitura, e non la mera adozione di una soluzione alternativa idonea a garantire le medesime prestazioni.

La Stazione Appaltante, una volta definite le caratteristiche tecniche della fornitura negli atti di gara, è tenuta al loro rispetto e non può modificarne la portata in via interpretativa nel corso della procedura, in quanto ciò altererebbe le condizioni poste a base del confronto concorrenziale.

Resta pertanto confermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, il corpo dei contenitori da 1.750 e 3.750 litri dovrà essere realizzato in materiale metallico, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

Responsabile Acquisti e Appalti

Ing. Maria Mazzurco

Originale firmato digitalmente